

Transformative Justice, Community Justice – il dialogo per la riconciliazione

LUCIA ABBAMONTE

(Professore associato di Lingua e Traduzione Inglese – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)

“Il crimine determina una frattura nelle relazioni sociali. In una società che prenda le distanze dall’idea del capro espiatorio, non dovrebbe il diritto mirare a riparare quella frattura? Da qualche tempo si discute di giustizia riparativa, restaurativa, riconciliativa”.

Gustavo Zagrebelsky 2015¹

Abstract

La Restorative Justice (RJ) continua a catturare l’attenzione di filosofi, sociologi e psicologi, oltre che di giuristi, data la complessità di emozioni, comportamenti e aspetti socio-legali che si dispiegano lungo i suoi itinerari. Le prassi trasformative di RJ si concentrano sulla riparazione del danno e il superamento del trauma per le vittime, mirando allo stesso tempo al recupero del colpevole e a ristabilire relazioni sociali corrette, condivise e legali. Il testo di legge in quanto tale non è significativa nella RJ, e ciò la rende poco compatibile con i principi di legislazione generale e l’analisi meticolosa della fattispecie. In questo lavoro si vuol delineare un confronto fra la dimensione non europea della RJ, di antica e variegata tradizione, e quella italiana, con attenzione soprattutto agli aspetti di diffusione mediatica – inibiti in Italia dalle vigenti normative sulla privacy – e al ruolo della mediazione lingua-culturale nel dialogo fra le parti.

Restorative Justice (RJ) continues to capture the attention of philosophers, sociologists and psychologists, as well as lawyers, given the complexity of emotions, behaviours and socio-legal aspects that unfold along its routes. RJ’s transformative practices focus on repairing harm and overcoming trauma for victims, while aiming to recover the offender and re-establish fair, shared and legal social rela-

¹ G. ZAGREBELSKY, *Che cosa si può fare per abolire il carcere*, *La Repubblica*, 23 gennaio 2015.

tionships. The text of the law as such is not significant in RJ, which makes RJ's practices little compatible with the Italian principles of general legislation and meticulous analysis of the case. In this work we want to outline a comparison between the non-European dimension of RJ, of ancient and varied tradition, and the Italian one, with attention especially to the aspects of media dissemination - inhibited in Italy by the current regulations on privacy - and the role of language-cultural mediation in the dialogue between the parties.

Sommario: 1. Emergere della ‘giustizia riparativa’ e mediazione culturale 2. La lente della Restorative Justice 3. Importare la Restorative Justice 4. Tipiche modalità di mediazione 4.1. Un esempio di script 4.2. Le prassi comunicative in Italia 5. La dimensione mediatica 6. Osservazioni conclusive.

1. Emergere della ‘giustizia riparativa’ e mediazione culturale

La data recente della condivisibile dichiarazione di Zagrebelsky (in epigrafe) ci dà la misura di quanto poco le prassi di giustizia riparativa/riconciliativa, ispirata ad antiche pratiche di *Restorative justice* (RJ), o *relational justice*, *community justice*, *peacemaking justice* (etc.), di origine non europea, siano assimilabili nella cultura giuridica italiana.

In effetti, nelle nazioni di *civil law* (*Italia e Spagna in particolare*), le prassi dinamiche di *victim-offender mediation* o gli *healing circles*, con la loro enfasi sulle vittime, la riparazione del danno e la reintegrazione dei colpevoli, dall’andamento ed esito non rigidamente regolabili, né prevedibili, mal si coniugano con i principi di legislazione generale e l’analisi meticolosa della fattispecie. Il testo di legge in quanto tale non è significativo nella RJ, che si realizza essenzialmente nel ristabilire le corrette relazioni interpersonali, attraverso atteggiamenti propositivi e di conciliazione, coinvolgendo membri delle comunità nel percorso di riparazione, riaffermando così i valori condivisi.

Gradualmente, nella dimensione comunitaria e sovranazionale della Comunità e poi dell’Unione Europea, emergeva nelle ultime decenni dello scorso secolo la necessità di implementare esperienze di giustizia riparativa attraverso testi di legge specialmente nell’ambito della giustizia penale minorile²; in seguito, nel XXI, con il diffondersi di nuove sensibilità per le diverse forme di vittimizzazione, si è avuta maggior attenzione ai bisogni delle vittime³.

² Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. (99) 19 del Comitato dei ministri degli Stati membri concernente la mediazione in materia penale, approvata il 15 settembre 1999; Raccomandazione dell’Unione europea n. (83) 7 approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 23 giugno 1983.

³ La Direttiva 2012/29/UE 84, del 25 ottobre 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle

Di rilievo in questo lungo itinerario legislativo sono state le linee guida del 2007 (CEPEJ - European Commission for the Efficiency of Justice: 2007,¹³) che intendevano implementare gli strumenti legali e la cooperazione fra stati membri per promuovere un'alternativa perseguibile alla giustizia retributiva, superando la difficoltà dei costi e della carenza di personale specializzato.

In particolare, però, nello scenario italiano si ravvisavano persistenti aspetti ostativi:

In Italia non esiste una politica di cura pubblica delle vittime di reato ma solo alcuni provvedimenti normativi a tutela di alcune categorie specifiche di vittime (terrorismo, usura, violenza di genere). Lo stato italiano è stato inoltre recentemente condannato per non aver previsto una disciplina per la tutela delle vittime di reati violenti (Bouchard 2015, np).

Uno spazio maggiore si è creato, prevedibilmente, nell'ambito della giustizia minorile, dove, tuttavia,

le esperienze [...] sono state disciplinate solo da protocolli locali sullo sfondo di un ambiguo dato normativo contenuto nell'art. 28 del processo penale minorile dedicato alla messa alla prova. La funzione mediativa attribuita ai giudici di pace con le loro competenze penali (Dlvo 2000 n. 274) ha avuto esiti fallimentari dovuti ad un investimento culturale pari a zero da parte delle amministrazioni competenti e dai criteri di remunerazione fondati sul sistema del cd cottimo che non sono stati certo stimolanti per orientare il loro lavoro giudiziario verso l'opera paziente di comprensione e di mediazione delle relazioni umane conflittuali (ibidem).

Successivamente, la necessità di mediare interazioni e conflitti sempre più complessi (inter-razziali, in riferimento per lo più ai flussi migratori, di materia ambientale/ecologica, generazionali, violenza di genere, *hate crimes*, *cyber/bullying* etc.), spesso amplificati mediaticamente, ha accresciuto anche in Italia la disponibilità ad attivare procedure di giustizia riparatrice, con progressivi aggiornamenti dei testi di legge⁴, e programmi di cooperazione fra le autorità

vittime di reato.

⁴ Ad esempio, nell'ambito della giustizia minorile, nell'esecuzione penitenziaria: la l. n. 121 del 2018 all'art. 1 "Regole e finalità dell'esecuzione" al co. 2 prevede: "L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato". Nell'ambito della giustizia ordinaria, la l. n. 67 del 2014 ha introdotto anche nel codice di procedura penale ordinario un procedimento speciale di messa alla prova in cui si prevede la mediazione penale (art. 141-ter, co. 3): "possibilità di svolgimento di attività di

giudiziarie e i servizi di mediazione. Sembra tuttavia prematuro parlare di un uso sistemico della RJ, che, come raccomandato dalla commissione europea, proponga schemi di mediazione per tutte le fasi del processo, con attenzione alle necessità delle vittime, e poi pubblicizzi gli schemi di maggior successo, incoraggiando la diffusione di informazioni, e l'offerta di addestramento e supervisione. In effetti, *è nella condivisione sociale che si afferma e si rafforza il valore della RJ. L'enfasi sulla privacy non facilita l'implementazione* di tali prassi.

Autorità giudiziarie, avvocati e autorità locali dovrebbero farsi parte attiva in tale opera di diffusione, da realizzare attraverso i media, e con seminari e corsi nelle scuole e università, come accade nei paesi anglosassoni e al di fuori dell'Europa, dove le pratiche coronate da successo vengono rese pubbliche, spesso dagli stessi protagonisti, contribuendo così a rafforzare la popolarità della RJ. In particolare, le linee guida specifiche per i minori dovrebbero basarsi sull'individuazione di buone pratiche, che includano la partecipazione di genitori e di assistenti sociali e psicologi, insegnanti e anche *age peers*, secondo opportunità.

Gli standard minimi comuni di qualificazione del mediatore, figura centrale nel procedimento, richiedono un'etica rigorosa, una conoscenza dei principi, finalità e fasi dei vari metodi della mediazione, e una competenza di base del sistema giudiziario di riferimento, unitamente ad un corretto atteggiamento e ad abilità di mediazione ben articolate. *La mediazione attraverso il dialogo fra le parti*, come forma di comunicazione situata e localizzata ha un ruolo essenziale. Performance discorsive e pratica legale sono infatti strettamente connesse, e, a livello pragmatico, trovano nella dimensione interdiscorsiva la capacità di adattamento e interazione con variabili fisiche, sociali, mentali, per produrre mediazioni dinamiche⁵.

2. La lente della Restorative Justice

Ispirata soprattutto a forme di giustizia non europee, come quel-

mediazione...anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private”.

⁵ J. WU, *Understanding Interdiscursivity: A Pragmatic Model*, in *Journal of Cambridge Studies*, 2011, accessibile al <http://journal.acs-cam.org.uk/data/archive/2011/201123-article8.pdf>; V. HO, *The Need for Identity Construction in Computer-Mediated Professional Communication: A Community of Practice Perspective*, in R. LUPPICINI (a cura di) *Handbook of Research on Technoself: Identity in a Technological Society* (2 Volumes), 2013, IGI global Handbooks.

le dei nativi americani o degli aborigeni, la RJ tende a cambiare i comportamenti lavorando sulle cause del crimine⁶ e proponendosi come forma di giustizia più sostanziale che formale, anche al fine di alleviare la pressione sul sistema giudiziario. La differenza di prospettiva rispetto alla giustizia retributiva è evidente in molti aspetti: si privilegia la ricerca di soluzioni presenti e future rispetto all'attribuzione di colpe per eventi passati; la comunicazione è tendenzialmente empatica, si persegue il ripristino di una situazione di equilibrio in un contesto in cui il ruolo attivo delle vittime, dei colpevoli - con i loro bisogni - delle persone coinvolte a qualsiasi titolo (genitori, parenti, insegnanti, testimoni, etc.) e della comunità sia riconosciuto, e la punizione lascia il posto all'assunzione di responsabilità e all'impegno da parte del colpevole nel riparare i danni anche emotivi e psicologici prodotti dalla sua azione illecita. Seguendo Howard Zehr⁷, diremmo che si tratta di 'cambiare lenti' e focalizzare l'attenzione sul rimedio e sulla cura, riconoscendo il valore e l'individualità dei singoli e le connessioni fra le persone. La RJ rappresenta quindi un'opportunità per fare giustizia riparando il danno relazionale e individuale causato dall'azione criminosa⁸, e per ristabilire l'eguaglianza sociale promuovendo la riconciliazione, la trasformazione positiva e la fiducia nella capacità di azione⁹. Quindi, nell'ottica della RJ, oggetto di biasimo sarà l'azione dannosa più che il colpevole, che è considerato non principalmente come l'esecutore dell'atto illecito/criminoso, ma, piuttosto, come persona capace di reintegrarsi correttamente nella comunità grazie all'impegno anche del mediatore, all'insegna di una *giustizia da intendersi come corretta modalità di relazione sociale fra le persone*, che presti particolare attenzione al perdono e alla cooperazione, promuovendo il senso di *appartenenza sociale*. I pro-

⁶ S. TICKELL, K. AKESTER, *Restorative Justice: The Way Ahead*, Justice, 2004, Londra.

⁷ H. ZEHR, *A Restorative Lens*, in *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990, 177-214; H. ZEHR, *Changing lenses: a new focus for crime and justice*, Herald, Scottdale, PA, 2005; H. ZEHR, *Intersection of Restorative Justice with Trauma Healing, Conflict Transformation and Peacebuilding*, in *Journal for Peace and Justice Studies*, Vol. 18., No. 1-2, 2010, 20-30.

⁸ L. WALGRAVE, *Restorative justice, self-interest and responsible citizenship*, Cullompton: Willan Publishing, 2008.

⁹ J. LLEWELLYN, R. HOWSE, *Restorative Justice - a Conceptual Framework*, 1999, ricerca per The Law Commission of Canada, accessibile al <http://www.restorativejustice.org/articlesdb/articles/39>.

grammi di RJ si articolano in una serie di buone pratiche sociali adatte ad affrontare un'ampia gamma di conflitti e reati (specie quelli non efferati) e, in particolare, le situazioni in cui gli autori di reato sono minorenni o giovani. Essenziale per il successo di tali processi è che siano genuinamente volontari e coinvolgano attivamente tutte le persone implicate, alle quali spetta decidere insieme e collaborare per affrontare efficacemente le conseguenze dell'azione criminosa¹⁰.

Sono varie le versioni dei paradigmi e delle prassi trasformative¹¹: la versione 'restitutiva' non si pone in un'ottica moralistica, ma considera il colpevole solo nell'ottica della compensazione/restituzione¹²; altri modelli si concentrano invece sul perdono¹³, e sull' 'apology'¹⁴, ossia sul chiedere scusa e ottenere il perdono delle vittime quale tappa essenziale del percorso per trovare soluzioni insieme, preconditione per indurre empatia e rimorso nei colpevoli e per aiutare le vittime a superare il senso di vulnerabilità¹⁵. Altri approcci, in contrasto con la prospettiva statale, pongono l'enfasi sulla dimensione personale e privata del processo riparatore¹⁶. Da più parti, politicamente, si sostiene anche che mettere in atto le pratiche di RJ presuppone eliminare le disuguaglianze socio-economiche e politiche¹⁷.

Interessante la situazione africana, dove, specie in Liberia e Ruan-

¹⁰ G. JOHNSTONE, D. VAN NESS, *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, Cullompton, Devon, 2007; L. WALGRAVE, *Restorative justice, self-interest and responsible citizenship*, Cullompton: Willan Publishing, 2008.

¹¹ M. UMBREIT, R. COATES, B. VOS, *Victim-offender mediation: three decades of practice and research*, in *Conflict Resolution Quarterly*, vol. 22(1-2), 2004, 292-294

¹² E.A. FATAH, *Gearing justice action to victim satisfaction: contrasting two justice philosophies: retribution and redress*, in H. KAPTEIN, M. MALSCH (a cura di), *Crime, Victims, and Justice. Essays on Principles and Practice*, Ashgate Publishing, Hampshire, 2004, 21.

¹³ J. CONSEDINE, *Restorative Justice: Healing the Effects of Crime*, Ploughshares, Lyttleton, NZ, 1999; J. LLEWELLYN, R. HOWSE, *Restorative Justice - a Conceptual Framework*, 1999, ricerca per The Law Commission of Canada, accessibile al <http://www.restorativejustice.org/articlesdb/articles/39/>; H. BIANCHI, *Justice as Sanctuary: toward a new system of crime control*, Bloomington: Indiana University Press, 1994.

¹⁴ R.D. LONDON, *Paradigms lost: repairing the harm of paradigm discourse in restorative justice*, in *Criminal Justice Studies*, vol. 19 (4), 2006, 397-422

¹⁵ J. CHOI, M. SEVERSON, *What? What kind of Apology is This? The Nature of Apology in Victim Offender Mediation*, in *Children & Youth Services Review*, 31(7), 2009, 813-820.

¹⁶ T. MARSHALL, *Restorative Justice: An overview*, Research Development and Statistics Directorate. Home Office, Londra, 1999.

¹⁷ D. SULLIVAN, L. TIFFT, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge, Londra, 2006.

da¹⁸, tali politiche si ricollegano significativamente ai principi dell'ubuntu, ossia *umuntu ngumuntu ngabantu* [sono quel che sono in ragione di chi noi tutti siamo / una persona può essere una persona solo attraverso gli altri]. I termini si riferiscono all'etica sudafricana (Zulu e Xhosa) basata su alleanze, relazioni e condivisione: i sistemi di giustizia indigeni tradizionalmente impiegano principi riparatori nella soluzione dei conflitti, coinvolgendo l'intera comunità nella ricerca di soluzioni condivisibili¹⁹. Nel difficile periodo successivo alla fine dell'apartheid, i processi riparatori, sotto l'egida della *South African Truth and Reconciliation Commission* (TRC), sono stati comunemente usati per mediare i conflitti fra governo, polizia e cittadini, nello sforzo comune di venire a patti con le dolorose violazioni dei diritti, dell'integrità dei corpi e delle coscienze umane durante il regime di apartheid. Nella Repubblica del Sud Africa, dove leggi e strutture indigene coesistono con quelle di matrice Europea, l'ubuntu è ancora considerato un principio fondante. In numerose interviste, Nelson Mandela lo interpretava come cura altruistica del prossimo per migliorare la collettività. Nelle parole dell'arcivescovo Desmond Tutu "A person with ubuntu is open and available to others and *does not feel threatened that others are able and good*, for he or she has a proper self-assurance that comes from knowing that *he or she belongs in a greater whole* and is diminished when others are humiliated or diminished, when others are tortured or oppressed (corsivo mio)"²⁰. In prospettiva socio-legale, dopo l'orrore dell'apartheid, del genocidio e della guerra civile, la filosofia dell'ubuntu ha contribuito fortemente a promuovere la riconciliazione, incoraggiando e sostanzando l'uso di pratiche di RJ, al di fuori delle corti di giustizia.

Un denominatore comune fra i vari approcci si ritrova nell'orientamento al futuro delle azioni riparatrici, a differenza di quelle tradizionali²¹, e nella maggiore attenzione alle vittime e alla riparazione in tutte le pratiche di RJ rispetto a quel che avviene nei pro-

¹⁸ M. UMBREIT, M. PETERSON ARMOUR, *Restorative Justice Dialogue—An Essential Guide for Research and Practice*, Springer Publishing Co., New York, 2011.

¹⁹ O. OKO ELECHI, *Human Rights and the African Indigenous Justice system*, lavoro presentato alla XVIII International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law, August 8 - 12, 2004, Montreal, Quebec, Canada.

²⁰ D. TUTU, *No Future Without Forgiveness*, Penguin, Londra, 2000.

²¹ E.A. FATAH, *Is restorative justice a viable option in crimes of violence?*, 2011, accessibile al <http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download>.

cessi di giustizia retributiva²². La condivisione delle decisioni fa sì che i colpevoli osservino gli accordi più frequentemente di quelli stabiliti dai tribunali²³, e che le vittime superino più serenamente i traumi. Varie ricerche che hanno sottoposto gli intervistati ad un gamma graduata di soluzioni (invece dell'alternativa binaria: carcere - sì/no), evidenziano infatti come le vittime, se coinvolte attivamente nei procedimenti, accettino spesso la soluzione di un'attività riparativa²⁴.

Finalità dell'opera riparatrice è *cambiare i comportamenti*: gli accordi negoziati prevedono spesso il cambiamento di ambiente, e/o di diventare socialmente pro-attivi, prestando, per esempio, servizio civile. Si riducono così i rischi di recidiva²⁵, che è uno degli obiettivi centrali della RJ, condiviso in ogni forma di amministrazione della giustizia. Quindi, in paesi come l'Italia, adottare una modalità integrativa fra le due visioni di giustizia porterebbe prevedibilmente a risultati positivi. In tale prospettiva la qualità degli *scambi discorsivi e dialogistici* su cui si fonda l'opera di mediazione fra le parti riveste un'importanza sostanziale²⁶.

²² H. STRANG, L.W. SHERMAN, *Reparing the Harm: Victims and Restorative Justice*, in http://www.sas.upenn.edu/jerrylee/research/rj_utah.pdf, 2011.

²³ J. LATIMER, C. DOWDEN, D. MUISE, *The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis*, *The Prison Journal*, 85(2), 2005, 127-144.

²⁴ Uno degli strumenti elaborati al fine di aumentare la partecipazione della vittima è il *Victim Impact Statement* (VIS) che permette alla vittima di quantizzare e dichiarare tutti i danni (fisici, finanziari, psicologici e sociali) causati dal reato. J. MATTINSON, C. MIRRLEES-BLACK, *Attitudes to crime and criminal justice: findings from the 1998 British Crime Survey*, Home Office Research Study No. 200. London: Home Office, 2000; M. STEAD, *What Do the Public Really Feel About Non-custodial Penalties?, Rethinking crime & punishment*, 2011, in <http://www.rethinking.org.uk/latest/>.

²⁵ J.P. BEVEN, G. HALL, I. FROYLAND, B. STEELS, D. GOULDING, *Restoration or renovation? Evaluating restorative justice outcomes. (Australia)*, in *Psychiatry, Psychology and Law*, vol. 2 (1), 2005, 194-206; M. Umbreit, *Victim/offender mediation continuum: from least to most restorative impact and Quality restorative justice practice: grounding interventions in ket restorative justice values*. Comunicati del Centro per la Giustizia Riparativa e la Pacificazione, Università del Minnesota, 1998, in <http://ssw.che.umn.edu/rip>.

²⁶ La sintesi proposta in questo paragrafo è ripresa da L. ABBAMONTE, *Restorative Justice. L'importanza della diffusione e della condivisione*, in M. QUIROZ VITALE (a cura di), *Diritto, il dono di Epimeteo. Dialoghi tra Diritto, Teoria e Sociologia del diritto*, Milano: Mimesis Edizioni [editore registrato per la VQR], collana Law without Law, n. 14, 2014, 43-74; L. ABBAMONTE, F. CAVALIERE, *Restorative Justice and Mediation - The Healing Power of Language*, in G. TESSUTO (a cura di), *Explorations in Language and Law. Approaches and 9 Perspectives*. An international, peer-reviewed publication series 1/2012, 110-123; L. ABBAMONTE, F. CAVALIERE, *Restorative*

3. Importare la Restorative Justice

Tendenzialmente, in Italia le pratiche della RJ sono ancora percepite come ‘diverse’ - soprattutto per la difficoltà di riconoscere alla vittima un ruolo da protagonista²⁷ - e/o come risposte dovute a direttive europee, ma tendenzialmente marginali. Dette pratiche appaiono ancora in una fase sperimentale, sia per motivi culturali, sia di interazione con le vigenti normative²⁸ e vengono generalmente confinate ai reati minorili e ai crimini minori²⁹. Infatti, l'intenzione della Ministra della giustizia Marta Cartabia di rendere sistematica in Italia la giustizia riparativa è stata avvertita come una rivoluzione³⁰; tuttavia, la contingente emergenza pandemica potrebbe contribuire a portare in primo piano le risorse della RJ nel contenzioso in ambito sanitario³¹.

Le origini non europee della RJ possono contribuire a chiarire le ragioni di tali difficoltà. Vasta, e facilmente reperibile via web, è la letteratura sulle articolate origini della RJ, riconducibili a forme di giustizia precedenti l'affermarsi degli stati moderni. Variiegato appare il panorama europeo delle politiche riparatrici/trasformative che, soprattutto nel Regno Unito, Norvegia, Austria, si sono più facilmente diffuse, incoraggiate da movimenti in favore delle vittime,

Justice, a comparative analysis of discursive practices: Dialogistic exchanges in the USA and Italy, in C. WILLIAMS, G. TESSUTO (a cura di), *Language in the Negotiation of Justice - Contexts, Issues and Applications*, Farnam, Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2013, 121-144.

²⁷ S. SESSA, *La giustizia riparativa nell'ordinamento penale italiano*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, 10.

²⁸ A. MESTITZ, S. GHEITI, *What do prosecutors and judges think about victim-offender mediation with juvenile offenders? What do Italian judges and prosecutors think about victim-offender mediation?*, Terza Conferenza dell'European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice: “Restorative Justice in Europe: Where are we heading?”, Budapest, 14-16 October, 2004.

²⁹ F. ZANUSO, *The Conceptual Roots of Restorative Justice in Italian Legal Tradition*, Report of the fifth conference of the European Forum for Restorative Justice, *Building restorative justice in Europe: cooperation between the public, policy makers, practitioners and researchers*, Verona, 17-19 aprile, 2008.

³⁰ L. CEREDA, *Giustizia riparativa: l'esperienza di Ristretti Orizzonti*. *Vita Bookazine*. <http://www.vita.it/it/article/2021/08/09/giustizia-riparativa-lesperienza-di-ristretti-orizzonti/160188>, 2021.

³¹ E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e pandemia. Spunti di riflessione con particolare riferimento al contenzioso in ambito sanitario*, in *La legislazione penale*, 2021.

dal 'communitarianism' e dalla criminologia critica³². Di particolare rilievo nel Regno Unito il *Restorative Justice Council*³³ che ha pubblicato il primo *Standards for Restorative Justice* nel 1988, poi successivamente aggiornato, fornendo strumenti e standard di qualità nelle pratiche di RJ (*Trainer Codes of practice*) sia per i mediatori (*National Trainers Register and Practitioner Register*), sia per le organizzazioni sul territorio nazionale. Materiali che non è semplice reperire in Italia, o in italiano. Recentemente, il *Restorative Justice Council* ha attivato nel suo web-site un blog per condividere esperienze personali di RJ e addirittura per risolvere incidenti online, anche attraverso video, come del resto molte organizzazioni simili all'estero.

In molti paesi asiatici tali pratiche sono diffuse per la giustizia minorile, e ancor più nel Nord America dove sono utilizzate non solo per crimini minori o dei minori. In numerose nazioni la RJ trova anche spazio nei contesti scolastici, lavorativi, religiosi, e persino nei conflitti 'religiosi' fra Israeliani e Palestinesi e nell'Irlanda del Nord³⁴, e, ancora, in quelli razziali.

Analogo lavoro è svolto dalla *Treaty of Waitangi Commission* in Nuova Zelanda, che da tempo ha approvato la legge *Children, Young Persons and their Families Act* (1989), mentre l'Australia ha implementato il *family group conferencing* in varie giurisdizioni. In un'ottica di integrazione con le forme retributive di giustizia, vari programmi di RJ (facilmente reperibili online) si svolgono nelle prigioni del Canada e del Nord America e a livello multinazionale,³⁵ riconoscendo il legame con le varie forme di giustizia indigene e autoctone, che ne ispirano le pratiche. Tali tradizioni autoctone non si ritrovano in Italia, e questo ne rende più difficile l'importazione, per non dire dei vincoli (talvolta percepiti come contraddittori) della privacy, che non consentono la condivisione online di esperienze RJ di successo.

³² L. WALGRAVE, *Restorative justice, self-interest and responsible citizenship*, Cullompton: Willan Publishing, 2008; D.W. VAN NESS, K.H. STRONG, *Restoring justice: an Introduction to Restorative Justice*, Routledge, 2010.

³³ <http://www.restorativejustice.org.uk/news/>

³⁴ L. LEONARD, P. KENNY, *Measuring the effectiveness of restorative justice practices in the Republic of Ireland through a meta-analysis of functionalist exchange*, in *The Prison Journal*. 91(1), 2011, 57-80.

³⁵ Ad esempio, il *Centre for Justice & Reconciliation*, fondato nel 1979 da Charles Colson a servizio dei prigionieri o ex prigionieri e le loro famiglie al di fuori degli USA, è attivo in oltre 125 paesi (<http://restorativejustice.org/about-us/#sthash.br9sucy3.dpbs>).

4. Tipiche modalità di mediazione

Le pratiche di mediazione nei tradizionali processi di RJ si sviluppano prevalentemente come segue (in breve), secondo tre principali modalità³⁶:

1. *Family/ Community/ Group conferencing* - originariamente elaborata in Nuova Zelanda, rispecchiando le tradizionali pratiche Maori - generalmente prevede un massimo di dieci partecipanti, ed è utilizzata adesso anche in Nord America, Sud Africa e Europa. In Nuova Zelanda tali forme di mediazione, per i minori e per gli adulti, sono gestite dai servizi sociali, mentre in Australia, con qualche adattamento, dalla polizia, con un alto livello di soddisfazione di tutte le persone coinvolte. In Nuova Zelanda è uno dei sistemi di maggior successo (per furti, incendi, reati di droga, atti vandalici, maltrattamento), con risultati più duraturi, specie laddove siano coinvolti minori con famiglie partecipi.

2. *Victim-Offender Mediation (VOM)* (cominciata a Kitchener, Ontario negli anni '70 dello scorso secolo) in presenza sia della vittima, sia del criminale (articolata anche in più sedute e, secondo i casi, lavorando separatamente con le parti, prima dell'incontro). Numerosi sono i programmi VOM (oltre 290 in Nord America, e più 500 in Europa) con riscontro molto positivo, ossia, maggiore soddisfazione delle vittime e più bassi livelli di recidiva per i colpevoli.

3. *Sentencing/healing/peace making circles* di varia ispirazione, comprese le culture native americane, che possono includere un ampio numero di persone, e generalmente seguono programmi delle comunità locali, per collaborare con le vittime e i criminali ad elaborare risposte riparatrici al danno. La diffusione di tali circoli si deve a un progetto pilota nel Minnesota (1996), che gran riscontro ha avuto nelle Hawaii, dove i 'cerchi' sono un momento di condivisione fra i detenuti, le famiglie e gli amici al fine di facilitare il loro rientro nella comunità. Denominate anche *Youth Justice Conferencing* oppure *re-integrative shaming*, o *repair of harm circles*, prevedono la partecipazione di più mediatori (*circle-keepers/facilitators*) e di persone

³⁶ M. UMBREIT, B. VOS, R. COATES, *Responding to hate crimes through restorative justice dialogue*, in *Contemporary Justice Review*. 9(1), 2006, 7-21.

interessate. Si adoperava spesso un oggetto simbolico (conchiglia, o pietra, o piuma) che viene passato di mano in mano ad indicare la persona a cui spetta di volta in volta parlare, evitando così sovrapposizioni nel *turn-taking*. Tradizione comune a più etnie, ma apparentemente non nota in Italia. I circoli, grazie anche all'opera esperta dei *keepers* riescono gradualmente a migliorare le interazioni e la vita dei partecipanti promuovendo la 'guarigione' del gruppo e della comunità che passa anche attraverso l'empowerment delle vittime.

Le buone *pratiche discorsive* rivestono quindi un ruolo fondamentale e in molti programmi si articolano in base a copioni (scripts), facilmente accessibili online.

4.1. Un esempio di script

Si riporta qui di seguito il testo di uno script breve (Tabella 1) dell'*International Institute for Restorative Practices*, per mostrare le sequenze di base comuni alla VOM.

Tabella 1. Conference Facilitator's Script³⁷

Fraasi (in lingua originale) che il facilitatore dovrà includere nel suo intervento, seguendone le fasi	Istruzioni al facilitatore (qui tradotte/adattate in italiano)
<u>1. Preamble</u>	
"Welcome. As you know, my name is....., and I will be <i>facilitating</i> this conference"	Presenta ciascun partecipante, comunicando il suo rapporto con la vittima e/o il reo, e spiega il tuo ruolo di facilitatore
"Thank you all for attending. I know that this is difficult for all of you, but <i>your presence will help us deal with the matter that has brought us together. This is an opportunity</i> for all of you to be involved in <i>repairing the harm that has been done</i> "	Ringrazia e illustra l'opportunità positiva, crea un ambiente positivo, cooperativo; mostra empatia

³⁷ https://www.iirp.edu/images/pdf/Conference_Facilitator_Script.pdf

<p>“This conference will focus on an incident which happened.... <i>It is important to understand that we will focus on what X did and how that unacceptable behavior has affected others. We are not here to decide whether X is/are good or bad. We want to explore in what way people have been affected and hopefully work toward repairing the harm that has resulted. Does everyone understand this?</i>”</p>	<p>Menziona i dati del reato, senza commenti, e il nome del reo; Menziona l'intenzione di esplorare l'effetto sulle vittime e di lavorare per la riparazione; mostra empatia</p>
<p>“ X has/have admitted his/her/their part in the incident.”</p>	<p>Pronuncia il nome del reo e menziona la sua ammissione di colpa</p>
<p>“I must tell you that you do not have to participate in this conference and <i>are free to leave</i> at any time, as is anyone else. If you do leave, the matter may be referred to court/handled by the school disciplinary policy/handled in another way.”</p>	<p>Ricorda al reo che non è obbligato a partecipare, e che esiste l'alternativa giudiziaria</p>
<p>“This matter, however, may be finalized <i>if you participate in a positive manner</i> and comply with the conference agreement. Do you understand?”</p>	<p>Menziona il possibile esito positivo</p>
<p><u>2. Offender/s</u></p>	
<p>“We'll start with” “What happened?” “What were you thinking about at the time?” “What have you thought about since the incident?” “Who do you think has been affected by your actions?” “How have they been affected?”</p>	<p>Rivolgiti direttamente al reo/rei, con domande che aiutino a chiarire/elaborare l'accaduto, le conseguenze e le emozioni; mettilo in discussione in maniera costruttiva, mostra sensibilità</p>
<p><u>3. Victim/s</u></p>	

<p>“What was your reaction at the time of the incident?” “How do you feel about what happened?” “What has been the hardest thing for you?” “How did your family and friends react when they heard about the incident?”</p>	<p>Rivolgi direttamente alla vittima/e con domande che aiutino a chiarire/elaborare l'accaduto, le conseguenze e le emozioni; mostra sensibilità</p>
<p><u>4. Victim Supporters</u></p>	
<p>“What did you think when you heard about the incident?” “How do you feel about what happened?” “What has been the hardest thing for you?” “What do you think are the main issues?”</p>	<p>Rivolgi direttamente ai sostenitori della/e vittima/e queste domande finalizzate ad una miglior comprensione dell'evento/conseguenze; mostra sensibilità</p>
<p><u>5. Offender Supporters</u></p>	
<p>“This has been <i>difficult for you</i>, hasn't it? Would you like to tell us about it?” “What did you think when you heard about the incident?” “How do you feel about what happened?” “What has been the hardest thing for you?” “What do you think are the main issues?”</p>	<p>Rivolgi al genitore/i o datore di cure etc. queste domande finalizzate ad una miglior comprensione dell'evento/conseguenze; mostra sensibilità</p>
<p>6. Offender/s</p>	
<p>“Is there anything you want to say at this time?”</p>	<p>Chiedi al reo risposta; offri sempre l'opportunità di rivalutare l'appropriatezza di continuare il processo</p>
<p><u>7. Reaching an Agreement</u></p>	

“What would you like from today’s conference?”	Chiedi sia alle vittime, sia al reo quali erano le loro aspettative, sollecitandone i commenti e le proposte di possibili soluzioni
“Before I prepare the written agreement, I’d like to make sure that I have accurately recorded what has been decided.”	Menziona la registrazione dell’accordo, tenendo aperte le opzioni e mostrando imparzialità a tutti i partecipanti
<u>8. Closing the Conference</u>	
“Before I formally close this conference, I would like to provide everyone with a <i>final opportunity to speak</i> . Is there anything anyone wants to say?”	Dai tempo ai partecipanti di rispondere e commentare
“Thank you for your contributions in dealing with this difficult matter. <i>Congratulations on the way you have worked through the issues</i> . Please help yourselves to some refreshments while I prepare the agreement.” [corsivi miei]	Dai tempo di interagire e di condividere un momento di convivialità, in un luogo appropriato.

Come indicato nello script, la dinamica della conferenza deve essere accuratamente cadenzata, e a tutte le parti, da interpellare in una certa sequenza, deve essere dato il tempo opportuno di elaborazione e interazione. L’enfasi non è sul danno, preliminarmente riconosciuto e menzionato, bensì sul vantaggio offerto dalla RJ per riparare, e sulla necessità di mettere in atto un atteggiamento costruttivo durante l’incontro, che deve essere sempre frutto di libera scelta e di consenso. Esigenze di privacy non vengono menzionate. Si dà spazio anche alla celebrazione del successo dell’iniziativa. Centrale è quindi il ruolo del mediatore e delle sue abilità discorsive, che sono frutto di attenta e specifica preparazione.

4.2. Le prassi comunicative in Italia

In Italia, se il reo opta per la mediazione, la prassi comune è che il mediatore entri in contatto con la vittima attraverso una lettera standard, formulata solitamente come segue:

Gentile Famiglia, ci permettiamo di disturbarLa per chiedere la Sua attenzione su qualcosa che ha a che fare con l’episodio di cui è stata vittima sua figlia....

La gravità del reato subito presuppone particolari attenzioni e sostegno per riuscire a superare un'esperienza così dolorosa... Questo Servizio Le propone uno spazio d'ascolto... L'autore del reato ha riconosciuto la sofferenza causata e ha richiesto di poter manifestare il proprio rammarico per quanto commesso... L'incontro Le dà la possibilità di elaborare ed esprimere ciò che sente rispetto quanto accaduto... Offrire la sua disponibilità non è un obbligo. E' una Sua libera scelta... La Conciliazione è un rapporto strettamente riservato. Tutto quanto emergerà dall'eventuale incontro rimarrà a conoscenza solo dei diretti interessati³⁸.

Laddove gli scripts in lingua inglese sono facilmente reperibili online, in Italia è stato laborioso persino reperire i testi di queste comunicazioni iniziali standard, in quanto, come è evidente, l'enfasi è dal primo momento sulla privacy. Il successivo contatto consiste in una telefonata per capire se c'è disponibilità a partecipare alla VOM, articolata come segue:

Avete ricevuto la nostra lettera circa ... ?... Vorremmo invitarLa/vi per discutere ...

che può anche elicitare commenti negativi:

E tu dove diavolo eri quando mi rapinavano??!!

In caso la vittima acconsenta alla VOM, si procede con incontri preparatori basati su interazioni uno a uno, riservate al reo e al mediatore (in genere un assistente sociale) e, separatamente, alla vittima e al mediatore. A richiesta, per i minori, è ammesso un genitore. Parenti, amici, insegnanti, membri della comunità non possono partecipare, e non è consentita alcuna registrazione, neanche durante l'incontro fra reo e vittima. Il mediatore informerà poi il giudice dell'esito positivo o negativo con una lettera standard. In nessun caso si chiede il consenso a rendere pubbliche tali interazioni ai partecipanti, che vengono anzi ripetutamente rassicurati circa l'assoluta confidenzialità e riservatezza della procedura, né è permessa una partecipazione più ampia di persone vicine, neanche se reo e vittima lo desiderassero³⁹. Naturalmente la riservatezza può essere desiderio delle persone coinvolte, tuttavia, *la costante segretezza fa sì che vengano meno, nel caso di esiti positivi, sia il senso del successo condiviso, sia una sentita, autentica reintegrazione nel gruppo, che del crimine era ovviamente informato.*

³⁸ L. ABBAMONTE, F. CAVALIERE, *Restorative Justice, a comparative analysis of discursive practices: Dialogistic exchanges in the USA and Italy*, cit., 121-144.

³⁹ L. ABBAMONTE, F. CAVALIERE, *Restorative Justice and Mediation – The Healing Power of Language*, cit., 110-123.

Paradossalmente, poiché le informazioni sui reati sono di pubblico dominio e i processi sono generalmente a porte aperte, *restano coperti dal segreto soltanto gli eventuali esiti positivi e le loro modalità*. Ad esempio, l'identità di un giovane borseggiatore o 'scippatore' e i suoi reati sono in genere noti ai residenti della zona, la sua eventuale 'redenzione' invece non lo sarebbe.

5. La dimensione mediatica

Attualmente, nell'*European Forum for Restorative Justice (EFRJ)*⁴⁰ l'Italia ha il suo spazio. Si tratta di un network internazionale che mette in contatto esperti, operatori, politici anche al di là dei confini europei, con l'intento di garantire accesso ai servizi di RJ in vari ambiti, inclusa scuola e famiglia. Non si raccomanda una singola 'best practice', in quanto l' RJ è considerata un approccio in evoluzione. La prossima Conferenza Europea (XI) "Justice beyond borders: Restorative connections through space and language" avrà luogo a Sassari per portare all'attenzione collettiva il tema del Mediterraneo come luogo di *heritage* culturale e accoglienza, ma anche di conflitti dolorosi legati soprattutto ai flussi migratori.

L'Italia quindi sta acquisendo progressivamente visibilità sul web sia per gli aspetti programmatici, sia per gli studi filosofici, sociologici e giuridici sulla RJ, ma persiste il silenzio mediatico per quanto riguarda la divulgazione degli scambi veri e propri di VOM o altra forma di mediazione. Ad esempio, attraverso YouTube sono reperibili numerosi video, registrati all'estero, in inglese, che mostrano casi di mediazione fra persone realmente coinvolte (ossia, non attori), anche nelle scuole, con minori⁴¹, laddove per l'ambito nazionale italiano troviamo conferenze e video illustrativi, anche di matrice religiosa⁴².

Per rendere chiara tale differenza si riferisce qui di seguito di una mediazione che ha avuto luogo nel West Yorkshire (UK) fra Janine, vittima di una rapina abbastanza violenta (*mugging*), e il reo (Aaron). Contattata dal *Victim Liaison Officer*, Janine acconsentiva ad incontrare il reo anche per superare il proprio disturbo post traumatico da stress. La mediazione è stata poi condotta da facilitatori

⁴⁰ <https://www.euforumrj.org/en>; <https://www.euforumrj.org/en/events/european-forum-restorative-justice-conference-2022-sassari>

⁴¹ https://www.youtube.com/watch?v=pB7GX9y_OiA

⁴² <https://www.youtube.com/watch?v=83iv8IcRsdA>

esperti, in prigione, dove Janine ha avuto modo di fare domande al reo, ricevendo sia le risposte che cercava, sia una 'apology' sincera. In un video disponibile sulla piattaforma del 'Restorative Justice Council' (24.11.2021) Janine appare senza filtri, né schermature e racconta dettagliatamente la sua esperienza, al fine di incoraggiare altri ad usare la RJ per superare i propri traumi. Sono riportati di seguito estratti dal suo commento e i commenti del sindaco, di un addetto ai lavori e dell'ispettore di polizia per il caso:

Speaking on the meeting, Janine, said: "It was *great*, he spoke first, and *he was very apologetic*, and I could tell he was *sincere*. He answered all my questions *truthfully* and I explained about the impact it'd had on me. If you have *the opportunity to do it, then do it, I'd thoroughly recommend it*".

Tracy Brabin, Mayor of West Yorkshire, said: "Firstly, I want to say a *massive thank you to Janine for her bravery in sharing her experiences and helping other victims of crime* [...] It's Restorative Justice Week which is a *fantastic opportunity to raise awareness* of the difference the service can have. Done with the skilled facilitation of trained and experienced individuals, *it can help victims* to reduce feelings of anxiety, *empowering them* as part of their recovery [...] It also *allows a discussion* with the offender about taking *responsibility* for their actions, whilst managing the risk of further harm. This approach has been shown to reduce the chances of repeat offending [...] No offence type is excluded from restorative justice, requests into the service are treated with the *upmost sensitivity*".

Kate Brooksbank, West Yorkshire Service Delivery Manager, said: "Restorative Justice Week provides us with the *opportunity to raise awareness* of the service and how both victims and offenders can access RJ. In West Yorkshire we are *proud of the service we deliver*, and we would *encourage anyone* that feels that they might benefit from this approach or who wants to find out more, to get in contact with us and have a conversation with one of our experienced facilitators". Chief Inspector Martin Moizer, Criminal Justice, said: "Our priority will always be *supporting a victim of crime*. By working with our partners, it enables us to do all we can to assist those who have come to harm through crime. *Restorative Justice is a proven process*, which provides the *opportunity for victims to ask questions* and explain the impact that a crime may have had by bringing both victims and offenders into contact with each other in a *safe and secure environment* [...] Restorative Justice also *helps to reduce the likelihood of re-offending*

and we want to continue to *raise awareness* that all victims are entitled to information about Restorative Justice regardless of the type of offence. We would *actively encourage* both victims and offenders to get in touch if they would like to find out more about what the service can offer [corsivo mio]⁴³.

Non è questa la sede per una approfondita e integrale analisi linguistica e multimediale di questo e di altri testi del genere, che spesso sono di elevato interesse socio-psicologico, sociolinguistico e cross-culturale. Basti evidenziare che siamo in presenza di una semantica decisamente positiva, con scelte lessico-grammaticali volte al coinvolgimento del pubblico potenzialmente interessato, attraverso l'identità, la fisicità e l'appello diretto della vittima del reato, che può anche collaborare a rendere il reo maggiormente 'activity-wise', 'work-wise'.

6. Osservazioni conclusive

Attraverso questa riflessione cross-culturale sulla RJ si è cercato di mettere in luce come una componente essenziale del successo delle buone pratiche di RJ sia la loro diffusione e amplificazione anche mediatica. È necessario partire dai contesti specifici, e accrescerne la risonanza. Soprattutto nel *mediascape* contemporaneo, la condivisione allargata può conferire rilevanza sociale in senso lato. In ambito interdisciplinare, il potenziale contributo della linguistica applicata, in particolare dell'analisi multimodale del discorso, a tali contesti sembra articolarsi essenzialmente in due direzioni: la formazione dei mediatori e l'analisi delle interazioni verbali (e non) durante le sedute/conferenze di RJ, che è già stata oggetto di articolati studi, specie in ambito australiano⁴⁴. In effetti, procedere ad analisi comparative di incontri di mediazione tenuti in paesi diversi – prevalentemente in lingua inglese, poiché a tutt'oggi la RJ parla soprattutto inglese – può evidenziare interessanti differenze cross-culturali, prendendo in considerazione, oltre alle scelte lessi-

⁴³ <https://restorativejustice.org.uk/blog/it-brought-closure-horrific-incident>

⁴⁴ M. ZAPPAVIGNA, J.R. MARTIN, *Discourse and Diversionary Justice An Analysis of Youth Justice Conferencing*, Palgrave MacMillan, 2018, Londra; M. ZAPPAVIGNA, J.R. MARTIN, *Mater dolorosa: negotiating support in NSW youth justice conferencing*, in *International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Sémiotique juridique*, 2014, 27(2), 263-275; J.R. Martin, M. Zappavigna, *Exploring restorative justice: dialectics of theory and practice*, in *International Journal of Speech, Language & the Law*, 2016, 23(2).

co-grammaticali, anche gli aspetti para-linguistici (esitazioni, pause, intonazione, ritmo etc.), la prossemica, i linguaggi del corpo e la loro collocazione nello spazio. È importante comprendere le multi-modalità in cui lo scambio di parole e discorsi ha raggiunto o meno gli obiettivi del frastagliato processo di 'guarigione' dal crimine.

Caratteristica dei mediatori di successo è essere ascoltatori empatici, attenti alla gestione dei turni di parola (*turn taking*), che in Italia è questione spinosa, e poi intervenire in maniera 'egualmente parziale' ed emotivamente articolata. Dovranno ovviamente evitare un linguaggio giudicante, stereotipico o esclusivo, e sviluppare abilità discorsive fluide per promuovere una comunicazione inclusiva, consapevole degli usi locali. L'empowerment dei partecipanti nella ricerca comune delle soluzioni è essenziale. In Italia il facilitatore dovrebbe evitare frasi sintatticamente complesse ed espressioni burocratiche, e un uso opportuno delle lingue locali potrebbe favorire il processo riparativo, in una nazione in cui spesso i parlanti sono ancora radicati nei 'dialetti'. Una dimensione ancora più sensibile dal punto di vista lingua- culturale è la mediazione rivolta ai migranti, e qui necessariamente deve entrare in gioco il mediatore linguistico.

La RJ continua a catturare l'attenzione anche di filosofi e psicologi, data la complessità di emozioni e comportamenti che si dispiegano lungo i suoi itinerari. La memoria dell'offesa rinnova la sofferenza, e può provocare risentimento: emozione negativa che la RJ deve in qualche modo eliminare/convertire. L'evento passato in sé è irrimediabile, ma il perdono può essere incoraggiato attraverso una richiesta sincera ('I could tell he was very sincere in his apology'), che, attraverso la promessa e l'impegno del reo, delinei per tutti un futuro diverso, improntato a valori socialmente condivisi e legali. Lo scambio di discorsi e parole appropriate finisce con l'avere una valenza terapeutica sia per le vittime, sia per i colpevoli, e la visibilità mediatica può estendere l'effetto a una comunità di discorso virtualmente globale, percorrendo le dinamiche isoglosse del web.

